

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"



Via Montello, 29 10014 CALUSO (TO) Tel 011 9832445 Email: info@iismartinetti.edu.it
PEC: tois03900t@pec.istruzione.it
WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT

CF: 93010900012

Codice fatturazione UFLC34

Codice univoco IPA istsc tois03900t

Circolare Studenti n. 172

Oggetto: Adempimento dell'obbligo di istruzione – Attuazione L. n. 159/2023

Il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/2023 di conversione del D.L. n. 123/2023 recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (cosiddetto "Decreto Caivano"), che prevede alcune innovazioni normative riguardanti la scuola.

In particolare, l'art. 12, c. 01 "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione", che ha integralmente riscritto l'art. 114 del D. Lgs. 297/1994 relativo all'obbligo di istruzione e alla vigilanza sull'adempimento, ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, e prevede un inasprimento delle pene nei confronti dei soggetti inadempienti, vale a dire i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi fondamentali del nuovo art. 114 del D. Lgs. 297/1994:

art. 114, c. 4): Il Dirigente Scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

art. 114, c. 5): <u>In caso di violazione dell'obbligo di istruzione</u> di cui al comma 1, il Sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti <u>il Sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione</u> dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

L'art. 12, c. 8 della L. n. 159/2023 ha poi introdotto un <u>inasprimento dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione</u>, introducendo nel Codice Penale l'articolo 570-ter, che si riporta di seguito: Art. 570-ter "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori: Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno".

UOR-DID Pag. 1 a 2



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"



Via Montello, 29 10014 CALUSO (TO) Tel 011 9832445

Email: info@iismartinetti.edu.it

PEC: tois03900t@pec.istruzione.it

WEB: IISMARTINETTI.EDU.IT

CF: 93010900012 Codice fatturazione UFLC34 Codice univoco IPA istsc tois03900t

Infine, nel D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'art. 2, il c. 3-bis, secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Alla luce del nuovo dettato normativo, si richiamano i titolari della responsabilità genitoriale a una attenta vigilanza sull'obbligo di istruzione dei propri figli: si ricorda, infatti, che "l'istruzione obbligatoria deve essere impartita per almeno 10 anni - al fine di consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di età, nonché l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi 2 anni degli istituti di istruzione secondaria superiore" (art. 1 c. 622 L. 27/12/2006, n. 296).

Si precisa, infine, in merito alla giustificazione delle assenze per "motivi di salute", che è necessario che i genitori documentino con certificati medici lo stato di salute del proprio figlio, al fine di evitare la procedura prevista in caso di evasione/elusione dell'obbligo scolastico, soprattutto in caso di assenze frequenti e/o prolungate. Tali certificati, che non devono confondersi con l'obbligo di certificazione medica per la riammissione a scuola che attesta il venir meno di uno stato morboso - obbligo abolito anche dalla Regione Piemonte con la L. Regionale 25 giugno 2008, n. 15 -, sono necessari proprio per documentare uno stato di salute che pregiudica la frequenza scolastica, e pertanto non saranno richiesti in occasione di ciascun episodio morboso, tanto più se di breve durata, ma in caso di assenze frequenti e/o prolungate che pregiudichino l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, proprio al fine di evitare la procedura prevista in caso di evasione/elusione dell'obbligo scolastico.

Caluso, 7/02/2024

Il Dirigente Scolastico Katia MILANO (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993)

UOR-DID Pag. 2 a 2